



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA Area: PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: L.R.2 novembre 2006 n. 14. "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale". Adesione al Marchio Nazionale Agriturismo.			
_____ (CIAFFI MARIA CRISTINA) (CIAFFI MARIA CRISTINA) (N. BIONDINI) (R. OTTAVIANI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA <div style="text-align: right;"> _____ (Ricci Sonia) L'ASSESSORE </div>		
DI CONCERTO	_____ _____ _____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 14/09/2015 prot. 518	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

**OGGETTO: L.R. 2 novembre 2006 n. 14 “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale”.
Adesione al Marchio Nazionale Agriturismo.**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTA la Legge 20 febbraio 2006 n. 96 “Disciplina dell'Agriturismo” ed in particolare l'art. 14 comma 2, ai sensi del quale le regioni si uniformano ai principi fondamentali ivi contenuti attraverso le proprie normative in materia di agriturismo;

VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di Agriturismo e turismo rurale”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche” concernente l'emanazione dei criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale, nonché l'approvazione del marchio nazionale dell'agriturismo italiano;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5964 del 3 giugno 2014 “Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo ed istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo”

CONSIDERATO che l'art. 3 dell'Allegato A al D.M. 3 giugno 2014 succitato dispone, tra l'altro, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscono regole e procedure per la concessione alle aziende agrituristiche della licenza d'uso del Marchio;

VISTO Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 e succ. mm. e ii. concernente: "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) relative all'agriturismo, con il quale la Regione Lazio ha adottato i criteri unitari per la classificazione degli agriturismi e introdotte le griglie dei requisiti e punteggi approvati con decreto ministeriale n. 1720 del 13 febbraio 2013 secondo le disposizioni stabilite al suo allegato B;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca prot. n. 183406 del 26/03/2014 con la quale veniva comunicato al Ministero politiche agricole alimentari e forestali la volontà di procedere all'adozione dello schema unitario di classificazione nonché di avvalersi delle procedure informatiche di gestione degli elenchi regionali secondo il modello predisposto ad integrazione del Repertorio nazionale;

RILEVATO che l'adozione della classificazione delle aziende agrituristiche presuppone il connesso impiego del Marchio nazionale dell'agriturismo italiano il cui uso è disciplinato dal decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014;

RITENUTO di adottare le disposizioni per l'applicazione del marchio nazionale approvato con decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014;

VISTO il documento “Allegato A” riguardante la “Disciplina d'uso del Marchio Nazionale dell'Agriturismo nella Regione Lazio ed adesione al Repertorio Nazionale dell'Agriturismo”;

CONSIDERATO necessario approvare tale documento al fine di consentire l'utilizzo del Marchio e la conseguente classificazione delle aziende agrituristiche della Regione Lazio;

RITENUTO, pertanto, di approvare il documento Allegato A "Disciplina d'uso del Marchio nazionale dell'agriturismo nella Regione Lazio ed adesione al Repertorio nazionale dell'agriturismo" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto insieme con il connesso Marchio Agriturismo Italia;

All'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare il documento allegato A "Disciplina d'uso del Marchio nazionale dell'agriturismo in Regione Lazio ed adesione al repertorio nazionale dell'agriturismo" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia

**DISCIPLINA d'USO del MARCHIO NAZIONALE dell'AGRITURISMO
nella REGIONE LAZIO
ed ADESIONE al REPERTORIO NAZIONALE dell'AGRITURISMO**

A. PREMESSA

Il presente atto mira a disciplinare l'uso del Marchio Nazionale dell'Agriturismo, da parte delle imprese agrituristiche della Regione Lazio, dando la possibilità alle stesse di fregiarsi di un simbolo avente valenza nazionale e garantire, attraverso l'adesione al Repertorio nazionale dell'Agriturismo, la presenza e la visibilità in un sistema divulgativo dell'offerta agriturbistica omogeneo e di livello nazionale.

L'istituzione del repertorio nazionale nel quale confluiscono tutti i dati delle aziende presenti nei singoli elenchi agriturbistici regionali, consente una corretta ed uniforme applicazione della metodologia unitaria avente come base i criteri omogenei di classificazione delle aziende agriturbistiche sull'intero territorio nazionale.

Il Repertorio nazionale dell'agriturbismo persegue, inoltre, una approfondita conoscenza del fenomeno dell'agriturbismo italiano con particolare riferimento a:

- monitoraggio dell'offerta nazionale di agriturismo;
- individuazione delle aziende abilitate all'uso del marchio "Agriturismo Italia".

Inoltre, si deve rilevare che in totale rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, le informazioni contenute nel Repertorio sono rese pubbliche e consultabili in formato digitale attraverso un portale web istituzionale, con il preciso scopo di promuovere sul mercato turistico l'offerta di ospitalità e servizi da parte delle aziende agriturbistiche.

Infine, si evidenzia che l'istituzione del Repertorio nazionale non comporta nessun onere o aggravio di spesa né pubblica, né privata.

B. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturbismo;
- Decreto ministeriale n. 1720 del 13 febbraio 2013, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato, in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 9, i criteri omogenei di classificazione delle aziende agriturbistiche a livello nazionale ed ha approvato il marchio nazionale dell'agriturbismo italiano corredato della linea grafica di immagine coordinata;
- Decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014, con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato, in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, le

Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo ed ha istituito il repertorio nazionale dell'agriturismo, a seguito dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 aprile 2014;

- Legge Regionale Lazio n. 14 del 2 novembre 2006 "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale";
- Regolamento Regionale n. 9 del 31 luglio 2007 "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo", modificato con Regolamento Regionale n. 6 del 17 marzo 2014.

C. ADESIONE AL REPERTORIO NAZIONALE DELL'AGRITURISMO

La Regione Lazio aderisce al repertorio nazionale dell'agriturismo istituito, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale – DISR I.

La Regione Lazio fornirà le informazioni necessarie secondo le modalità concordate nel Comitato Consultivo Nazionale per l'agriturismo.

La Regione Lazio intende avvalersi, nell'ambito del Repertorio nazionale dell'agriturismo, degli strumenti informatici per la gestione automatica dell'iter amministrativo di istruttoria, iscrizione, verifica, controllo e mantenimento dei dati di ciascuna azienda nell'elenco regionale, tenendo conto che il Repertorio nazionale integra le informazioni delle aziende agricole acquisite dagli elenchi agrituristici regionali con i dati contenuti in altre banche dati pubbliche, con particolare riferimento al SIAN ed al fascicolo aziendale.

D. MODALITA' APPLICATIVE D'USO DEL MARCHIO NAZIONALE DELL'AGRITURISMO

Nella Regione Lazio trova attuazione l'allegato A del Decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014 che disciplina le modalità applicative del Marchio nazionale dell'agriturismo, i cui contenuti vengono riportati di seguito per chiarezza espositiva.

Allegato A del Decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014

Regolamento d'uso del Marchio Agriturismo Italia

Art. 1

Obiettivo del Marchio e proprietà

1. Il Marchio “Agriturismo Italia” è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la registrazione in Italia e all'estero.
2. Il Marchio identifica le aziende e le attività agrituristiche autorizzate a norma di legge ed è concesso in uso alle Regioni e alle Province Autonome secondo le procedure di cui al presente regolamento.
3. Le Regioni e le Province Autonome provvedono a concedere il Marchio in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nei rispettivi territori.

Art. 2

Descrizione del Marchio

1. Il Marchio rappresenta la stilizzazione di una casa rurale, di un albero e della bandiera italiana che prende la forma delle linee di un campo arato, iscritti all'interno di un girasole. Sotto il girasole è riportata la scritta “Agriturismo Italia” (disposta su due righe con centratura ad epigrafe). I valori alfanumerici dei 4 colori che compongono il Marchio sono: due tonalità di giallo/ocra per i petali del girasole (una chiara e l'altra più scura), la tonalità più chiara (CMYK: C 5%, M 20%, Y 100%, N 5% - RGB: r 214, g 152, B 53 – WEB: d69835 – Pantone): lo sfondo del cerchio all'interno del girasole e verde come la scritta “Agriturismo Italia” (CMYK: C 100%, M 0%, Y 100%, N 0% - RGB: R 0, G 167, B 86 – WEB: 00A756 – Pantone). E' presente anche un elemento grafico, di colore rosso, che compone la bandiera italiana all'interno del girasole (CMYK: C 0%, M 100%, Y 100%, N 0% - RGB: R 235, G 15, B 45 – WEB: EB0F2D –Pantone).
2. Il Marchio, quando riferito ad aziende agrituristiche, può essere accompagnato dalla denominazione dell'azienda e dalla simbologia di classificazione, ove prevista (girasole monocolore) giallo/ocra scuro (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% - RGB: R214, G 152, B53 – WEB: D69835 – Pantone).
3. Nel caso di impiego sui mercati esteri la denominazione “Agriturismo Italia” può essere accompagnata dalla sua traduzione nella lingua di destinazione.
4. La produzione grafica del Marchio è disciplinata da apposito Manuale d'uso grafico.

Art. 3

Competenze delle Regioni

1. Le Regioni e le Province Autonome stabiliscono regole e procedure per la concessione alle aziende agrituristiche della licenza d'uso del Marchio.
2. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ai controlli sul rispetto del presente regolamento ed alle sanzioni per l'uso improprio del Marchio.
3. Le Regioni e le Province Autonome iscrivono nel Repertorio nazionale dell'agriturismo, di cui al decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014, le aziende alle quali è stato concesso l'uso del Marchio.

*Art. 4**Licenza d'uso per le aziende*

1. *La licenza d'uso del Marchio è concessa alle aziende agrituristiche che soddisfano le seguenti condizioni:*
- a) esercizio dell'attività agrituristica a norma di legge;*
 - b) classificazione, ove prevista per la rispettiva tipologia, secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720;*
 - c) sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio.*

*Art. 5**Limitazioni all'uso del Marchio*

Il marchio non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'agriturismo.

E. PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO

Hanno titolo ad accedere alla procedura di concessione della licenza d'uso del Marchio coloro che rispettano i seguenti requisiti:

- a) Esercitano l'attività agrituristica a norma di legge nel territorio della Regione Lazio quali Operatori Agrituristici, così come definiti dal Regolamento Regionale n. 9 del 31 luglio 2007 "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo", modificato con Regolamento Regionale n. 6 del 17 marzo 2014;
- b) Hanno aderito al sistema di classificazione secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720;
- c) Sottoscrivono l'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio mediante l'impiego della modulistica che sarà predisposta dal competente Servizio e resa disponibile sul sito web della Regione Lazio.

Si ritiene di adottare la procedura di concessione della licenza d'uso del marchio alle aziende agrituristiche mediante autodichiarazione da parte dell'azienda medesima che si impegna al rispetto delle norme d'uso del marchio attraverso la compilazione e sottoscrizione della specifica autodichiarazione che sarà predisposta dal competente Servizio e resa disponibile sul sito web della Regione Lazio.

L'autodichiarazione stessa, deve essere trasmessa al Comune competente contestualmente alla SCIA per coloro che devono ancora avviare l'attività agrituristica, nonché alle Province

competenti per territorio e all'ARSIAL presentata contestualmente al modulo di autodichiarazione volto all'attribuzione della classificazione.

Gli operatori agrituristici già operanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento devono provvedere alla comunicazione medesima al Comune competente nonché alle Province competenti per territorio e all'ARSIAL, prima di avviare l'uso dello specifico marchio e prima di fare uso del sistema di classificazione per presentare la propria azienda.

In entrambi i casi l'autodichiarazione deve essere presentata contestualmente al modulo di autodichiarazione volto all'attribuzione della classificazione.

La Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio provvederà all'inserimento della categoria di classificazione di ciascun operatore sul Portale internet nazionale relativo al Repertorio delle Aziende Agrituristiche previa verifica della regolarità e veridicità delle autodichiarazioni.

I soggetti che non provvedano a quanto stabilito dal presente provvedimento alle comunicazioni di cui trattasi non potranno fare uso del Marchio Nazionale dell'Agriturismo.

La produzione grafica del Marchio è disciplinata da apposito Manuale disponibile sul sito www.agriturismoitalia.gov.it

F. VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza e il controllo sulla corretta attribuzione ed uso del Marchio Agriturismo Italia spetta all'ARSIAL.